

N. 3676

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice SCOPELLITI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1998

—————

Norme in materia di questioni di legittimità costituzionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale, nell'ambito delle decisioni di merito, e cioè di quelle che comportano un esame della questione di legittimità costituzionale, nelle more di un procedimento giurisdizionale, può emettere sentenze di accoglimento, con cui si dichiara l'incostituzionalità della norma, e sentenze di rigetto, con cui si dichiara la questione di costituzionalità infondata.

Tuttavia, nella prassi, la tipologia delle sentenze della Corte costituzionale si è estesa ad ulteriori strumenti decisorii che, pur muovendosi nell'ambito delle sentenze di accoglimento o di rigetto, si qualificano per qualcosa in più.

Si parla comunemente di sentenze interpretative - di rigetto o di accoglimento - condizionali, correttive, manipolative, sostitutive, additive, sottrattive, ripristinatorie, adeguatrici, creative, riduttive, integrative.

Si tratta in sostanza di sentenze paralegislative che non necessitano, una volta emanate, di una successiva *interpositio legislatoris*.

Il presente disegno di legge tende a limitare l'attività declaratoria della Corte costituzionale limitandola alle sentenze di pura e semplice illegittimità costituzionale.

Il disegno di legge *de quo* fa quindi proprie le istanze provenienti dalla più autorevole dottrina che ribadendo la non esistenza di alcun monopolio che abiliti la Corte a dichiarare in esclusiva i precetti impliciti nella legislazione e neppure ad interpretare

ed estendere la portata delle regole costituzionali, giunge alla conclusione che l'uso fatto dalla Corte costituzionale delle sentenze paralegislative è scorretto.

Il problema della possibilità di uno sconfinamento nella sfera di competenza legislativa non è una questione tipicamente italiana.

In Germania la stessa problematica è stata così risolta. Il tribunale costituzionale federale e cioè l'equivalente tedesco della nostra Corte costituzionale, adotta pronunce con le quali si dichiara la legge incostituzionale e per effetto inapplicabile. Alla dichiarazione di incostituzionalità l'Alta Corte non fa seguire alcuna pronuncia che valga ad adattare la norma alla Costituzione. Sarà compito del legislatore provvedere alla riforma della norma resa ormai indispensabile dalla accertata incostituzionalità della legge.

Questo l'obiettivo che si pone il presente disegno di legge, che affiancandosi ad un'altra iniziativa che propone la riforma dell'articolo 136 della Costituzione, introduce una modifica dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in cui si chiarisce, in maniera inequivocabile, che le decisioni della Corte costituzionale non possono avere l'effetto di introdurre nuove norme o disposizioni, poichè il compito di disciplinare gli effetti prodotti dalle disposizioni dichiarate incostituzionali è di esclusiva competenza del Parlamento e dei consigli regionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «In nessun caso la decisione può avere l'effetto di introdurre nuove norme o disposizioni, spettando esclusivamente alle Camere e ai consigli regionali il compito di disciplinare gli effetti conseguenti alla pronuncia di incostituzionali della Corte».

